

**COVID-19, MISURE STRAORDINARIE PER LA TUTELA DELLA SALUTE
E IL SOSTEGNO ALL'ECONOMIA
D.L. 18 DEL 17 MARZO 2020**

Il 17 marzo 2020 è stato pubblicato il DL che ha introdotto misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui riassumiamo alcuni punti di maggior interesse per imprese e lavoratori

Misure in campo fiscale: **VERSAMENTI FISCALI DI MARZO 2020 (F24):**

- **Per le aziende con un fatturato (nell'anno 2019) FINO A 2 MILIONI DI EURO, i versamenti IVA, le ritenute e contributi previdenziali in scadenza tra l'8 e il 31 MARZO 2020** potranno essere effettuati entro il **31 MAGGIO 2020** senza applicazione di sanzioni ed interessi, in una unica soluzione o mediante rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (non si fa luogo al rimborso di quanto già versato);
- **Per le aziende con un fatturato SUPERIORE A 2 MILIONI DI EURO (nell'anno 2019), il termine del 16 MARZO 2020 viene posticipato al 20 MARZO 2020;**
- Per i settori ristorazione e bar, **SENZA LIMITI DI FATTURATO, i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria** per i mesi di MARZO e APRILE, potranno essere effettuati entro il **31 MAGGIO 2020;**
- **Ritenute su provvigioni** (rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte a febbraio 2020 viene **posticipato al 20 MARZO 2020;**
- **Vidimazione libri sociali** viene **posticipato al 20 MARZO 2020;**

Misure per la gestione lavoratori dipendenti: **PERMESSI, CONGEDI, PREMI:**

- **PREMIO LAVORATORI:** ai lavoratori con un reddito annuo lordo fino a 40.000 euro (nell'anno 2019) che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working), viene concesso un premio di 100 euro netti in proporzione ai giorni che dovranno essere evidenziati con la comunicazione delle presenze di MARZO;
- **CONGEDI PARENTALI:** a sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi all'ordinario, retribuito al 50%. In alternativa, è prevista l'assegnazione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 per il personale del Servizio Sanitario Nazionale e le Forze dell'Ordine. La richiesta del beneficio scelto dovrà essere presentata tramite canale telematico dell'INPS (con il PIN personale) o tramite PATRONATO;
- **MALATTIA PER QUARANTENA OBBLIGATORIA:** si prevede l'equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con

sorveglianza attiva per Covid-19. In tal caso il lavoratore interessato dovrà richiedere il certificato di malattia dal proprio medico di base;

- **PERMESSI L.104:** il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate;

Misure per piccole e medie imprese:

CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE

Il decreto prevede - per i soli esercenti attività d'impresa - il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020, degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Tale credito d'imposta, prosegue la disposizione, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n.241/1997.

Dalla misura premiale restano escluse le attività che sono state identificate come "essenziali" nel D.P.C.M. 11 marzo 2020, quali, fra le altre, le farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

Oltre a ciò, stando alla cristallina formulazione normativa, restano esclusi anche i titolari di redditi di lavoro autonomo. Per questi ultimi non sarà infatti possibile ottenere il credito d'imposta nemmeno nell'ipotesi in cui l'attività professionale venga svolta in uno studio in locazione accatastato in categoria catastale C/1.

INDENNITA' UNA TANTUM DI 600 EURO

Per diverse categorie di soggetti il decreto Cura Italia prevede l'assegnazione di un'indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020.

Le disposizioni in oggetto non brillano per chiarezza espositiva, ma scorrendo anche la relazione di accompagnamento e gli altri documenti di fonte governativa che supportano la manovra, si evince che da tale beneficio sono esclusi i liberi professionisti iscritti agli ordini.

Tale misura agevolativa risulta infatti destinata ai seguenti soggetti:

- artigiani, commercianti, coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti obbligatoriamente all'Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS;
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione;

- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente.

Per accedere all'indennità sarà necessario presentare apposita domanda all'Inps (ad oggi bisogna attendere circolare esplicativa). Essendo stanziato un limite di spesa per ogni categoria, è presumibile che - nel caso in cui le domande superino gli importi previsti -l'indennità verrà ridotta in proporzione.

MORATORIA FINANZIAMENTI E LEASING

Il decreto prevede espressamente una serie di misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese. Tra queste quella più importante e più attesa risulta essere ovviamente la moratoria dei pagamenti delle rate dei finanziamenti bancari e dei leasing finanziari.

La norma è rivolta unicamente ai titolari di reddito d'impresa con esclusione, per differenza, dei possessori di reddito di lavoro autonomo.

Per effetto delle disposizioni in oggetto le attività imprenditoriali che hanno subito danni economici in conseguenza dell'emergenza in atto, potranno ottenere, sulla base di apposita richiesta, le seguenti misure di sostegno finanziario:

- impossibilità di revoca per le aperture di credito e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, da parte della banca o dell'istituto di credito concedente;
- proroga, fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni, dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale precedente alla suddetta data;
- sospensione fino al 30 settembre 2020 dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, compresi i leasing, con facoltà dell'impresa di richiedere la sospensione dei soli rimborsi in conto capitale.
- sospensione di 9 mesi per il pagamento dei mutui prima casa. Questa agevolazione risulta subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale i lavoratori autonomi attestino di aver perduto, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre del 2019.

Ricordiamo che gli uffici sono raggiungibili solo tramite **contatto telefonico o e-mail all'indirizzo info@casartigiani.treviso.it**.

Visto il susseguirsi di numerosi decreti emanati nell'ultimo periodo, verranno dati eventuali chiarimenti in caso di ulteriori interpretazioni ministeriali.

Treviso, 19 marzo 2020